



## STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

### ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

**IN OTTEMPERANZA DEL PROVVEDIMENTO DELL'11 LUGLIO 2019, PROT. N. 15889/153.19.8 ADOTTATO DALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO N. 153/2019.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori dei dott.ri:

COGNOME	NOME	NASCITA	DATA	CF
BUSUITO	GIULIA	TERMINI IMERESE	25/06/90	BSTGLI90H65L112U
GIORDANO	GAETANA CLAUDIA	PALERMO	26/01/80	GRDGNC80A66G273 D
HABIBALLAH	ANAN	ISRAELE	09/07/84	HBBNNA84L09Z226 Q
LEONARDI	MANUELA	CATANIA	20/11/86	LNRMNL86S60C351 W
ONORATO	LILLI	PETRALIA SOTTANA	09/03/90	NRTL90C49G511S
SANNASARDO	ROBERTO	PALERMO	31/05/88	SNNRRT88E31G273 X

in base all'autorizzazione di cui al provvedimento del 11 luglio 2019, prot. n. 15889/153.19.8 resa dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale nel procedimento PRS. N. AFF. 153/2019,

#### AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è l'Ill.mo Presidente della Regione Siciliana;
- il ricorso straordinario incardinato ha il seguente n. di affare 153/2019;
- Il ricorso, presentato contro la Regione Siciliana, il Ministero della Salute, l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico e le Commissioni giudicatrici del concorso nominate con DDG. N. 2420 del 10 dicembre 2018 e notificato anche al controinteressato, la sig.ra Maida Chiara, ha ad oggetto l'esclusione dei ricorrenti dall'accesso al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Sicilia per il triennio 2018/2021;

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia ([http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoSalute/PIR\\_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR\\_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico\\_News?stepThematicNews=det\\_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR\\_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico)) in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- l'allegato A al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia ([http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoSalute/PIR\\_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR\\_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico\\_News?stepThematicNews=det\\_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR\\_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico));
- il D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria definitiva a seguito di alcune rettifiche, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- la prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;
- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;
- gli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - "Versione A, B, C, D ed E";
- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre 2018;
- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;
- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e del 4 gennaio 2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai decadute hanno ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**1. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO DI CUI AL D.A. 1718/2018 -**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA**

Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti contestano la violazione del principio dell'anonimato verificatosi durante le procedure di ricorrezione espletate dall'Amministrazione precedente.

Segnatamente, a seguito dell'avviso prot. n. 94226 del 20 novembre 2018 adottato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, previa comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, le Commissioni esaminatrici sono state invitate, dopo aver proceduto alla correzione della prova, ad effettuare una revisione totale della documentazione consegnata dai candidati, al fine di rilevare eventuali difformità tra il codice questionario e quello della griglia risposte, nonostante l'abbinamento delle schede anagrafiche con il modulo risposte fosse già stato ultimato.

La patente violazione risiederebbe nel fatto che le Commissioni esaminatrici hanno provveduto alla ricorrezione delle prove, così come documentato dai verbali di seduta, una volta che le generalità dei candidati fossero già note!

Appare, dunque, macroscopica la violazione del principio dell'anonimato, soprattutto se si considera la *ratio* dello stesso; ed infatti, il rispetto del citato principio risponde all'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata per tutti, al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati che postula una valutazione obiettiva e scevra da manipolazioni dei loro elaborati.

La tutela del principio in parola, pertanto, comporta che gli atti riferibili ai candidati, in particolare le prove, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione di tutti.

Per quanto concerne il profilo probatorio, infine, è principio acquisito dalla giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale, la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva e non dipendere dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti.

Donde, la manifesta illegittimità della selezione *de qua* per violazione del principio dell'anonimato dei partecipanti.

**2. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999 N. 368 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.A. N. 1718/2018 E DEI PRINCIPI DI LEGGE E REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

**INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI CONGRUITÀ, ADEGUATEZZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E PER SVIAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA FUNZIONE TIPICA**

Continuando nella narrazione delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti, col secondo motivo viene posta l’attenzione sull’ulteriore illegittimità che ha caratterizzato l’*agere* amministrativo nel concorso *de quo*.

Nello specifico, in ossequio a quanto statuito dall’art. 10 del D.A. n. 1718/2018, si evince: «**La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario**».

Ebbene, secondo quanto riportato dai verbali, le Commissioni I e III avrebbero violato la citata norma, in quanto riunitesi, ai fini della ricorrenza degli elaborati, rispettivamente in data 4 gennaio e 2 gennaio 2019, ovvero ben al di là dei 7 giorni prescritti! (cfr. verbali n. 3 della I e della III commissione).

Pertanto, dalla superiore violazione ne consegue la diretta invalidità di tutti gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione procedente, incluso la stessa graduatoria finale che si qualifica come atto conclusivo di tutto l’*iter* procedimentale espletato.

**3. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.**

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, gli odierni ricorrenti hanno, altresì, censurato la lesione di un ulteriore principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell’elaborato da parte dei partecipanti.

Si è già avuto modo di illustrare le dinamiche che hanno caratterizzato la manifesta illegittimità dell’attività amministrativa. Ebbene, rispetto a quanto già esposto occorre, altresì, integrare la fattispecie relativa alla mancanza di un codice a barre identificativo all’interno del modulo risposte. A causa di tale difetto, non è del tutto fantasioso ipotizzare uno scambio del citato modulo tra gli stessi candidati! Del resto, tale supposizione è avvalorata dagli stessi verbali del concorso che attestano come molte prove sono state ricorrette perché presentavano una difformità tra il codice contenuto nel modulo risposte e quello del questionario.

Alla luce di tale difformità, molte prove sono state lette male dal lettore ottico che correggeva in base al correttore indicato nel codice del modulo risposte ed è proprio per questo che successivamente è stato necessario ricorrere alla correzione manuale.

A tutto ciò, si consideri la totale assenza di controlli delle generalità dei candidati al momento della consegna delle prove, impedendo, così, di verificare se i dati inseriti nella scheda anagrafica fossero veritieri e di conseguenza, stabilire in maniera incontrovertibile la paternità delle stesse.

**4. - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO E IN PARTICOLARE DELL’ART. 7 D.A. 1718/2018 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

## **DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Com'è noto, il principio di imparzialità, che trova la propria fonte nel combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, disegna un preciso onere in capo la Pubblica Amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto dell'obbligo di perseguimento della giustizia sostanziale, evitando discriminazioni e arbitri nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Ebbene, com'è stato minuziosamente argomentato con il ricorso introduttivo, la procedura concorsuale *de qua* è stata caratterizzata da plurimi episodi che hanno minato i supremi principi di Trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti.

Nello specifico, è stato evidenziato, in assoluto spregio alla *lex specialis, rectius* all'art. 7 del bando di concorso, la notevole tardività (ben 80 minuti oltre l'ora prestabilita) che ha contraddistinto l'inizio della prova così come documentato dal verbale n.1 della V Commissione.

Stando a quanto riportato dal citato verbale, la causa di cotanto ritardo sarebbe da attribuire ad una svista ad opera dell'Amministrazione procedente, concretizzatasi nell'apposizione del timbro e della firma dei plichi in una posizione non conforme.<sup>1</sup>

Tale errore ha comportato il ritiro dei plichi viziati e la conseguente sostituzione degli stessi; tuttavia è bene sottolineare, durante le operazioni di sostituzione dei plichi, i candidati hanno avuto la possibilità di visualizzare *ante tempus* parte delle domande, oggetto degli stessi con una manifesta violazione della *par condicio* tra i partecipanti.

Inoltre, ad inficiare ulteriormente la procedura *de qua*, nonostante fosse espressamente vietato allontanarsi per tutta la durata della prova, la commissione ha permesso a moltissimi candidati di alzarsi per recarsi in bagno.

Nel corso di una procedura esente da vizi probabilmente tale circostanza non sarebbe particolarmente rilevante, ma in un concorso in cui le illegittimità hanno riguardato ogni momento della prova non può dirsi lo stesso.

Infine, si rileva come anche nella distribuzione del materiale per l'espletamento della prova si siano verificate delle illegittimità. Ed infatti, secondo quanto disposto dal bando «*ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande*»; ciononostante, secondo quanto attestato nei citati verbali, alcuni candidati si sono ritrovati ad avere più di un modulo risposte, alcuni dei quali già contrassegnati!

---

<sup>1</sup>Secondo quanto descritto nel verbale d'aula, le operazioni di timbratura e sottoscrizione dei relativi plichi andavano effettuate in alto a destra e non, come realmente verificatosi, in alto a sinistra.

A ragion del vero, si segnala che solo alcuni candidati hanno denunciato prima dell'inizio della prova la suddetta irregolarità, mentre altri ne hanno dato comunicazione alla Commissione solo al termine della stessa; altri ancora, addirittura, hanno occultato il vizio, imbustando e consegnando il tutto all'Amministrazione odiernamente resistente in giudizio.

Alla luce delle suesposte considerazioni è stato richiesto all'Ill.mo Presidente della Regione Siciliana:

- **in via cautelare**, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare alla Regione Sicilia di provvedere alla conseguente iscrizione – anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - dell'odierna parte ricorrente al corso di formazione specialistica in medicina generale per la Regione Sicilia triennio 2018/2021;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere parte ricorrente al corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia con condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

#### **AVVISANO INOLTRE CHE**

Ai sensi del provvedimento prot. n. 15889/153.19.8 adottato dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale, in data 11 luglio u.s. e notificato a mezzo pec agli odierni scriventi il 12 luglio u.s., che *«atteso il rilevante numero dei controinteressati, si autorizza la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione, per la durata di 60 (sessanta) giorni, di apposito avviso sulla home page del sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute: - il testo integrale del ricorso; - l'elenco completo dei controinteressati; - le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. dell'Ufficio Legislativo e Legale al seguente numero telefonico: 091/7074828-05, o tramite indirizzo email: urp.ull@regione.sicilia.it. L'adempimento di cui sopra dovrà essere espletato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; entro i successivi 15 (quindici) giorni dovrà altresì darsi prova dell'avvenuta pubblicazione a questo ufficio»*. (Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale).

#### **AVVISO INFINE CHE**

L'Assessorato salute della Regione Siciliana dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dalla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **florianabarbata@pec.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 15 giorni dalla ricezione del presente avviso.

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824